

**TRATTATO TEORICO | PRATICO  
DI DIRITTO PENALE**

*Nuova serie*

*diretto da* **FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO**

# **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

*a cura di*

**CARLO PIERGALLINI**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO**

## **Autori**

---

<b>Roberto Acquaroli</b>	Ricercatore di Diritto penale, Università degli Studi di Macerata, Avvocato
<b>Valeria Attili</b>	Dottore di ricerca in Diritto penale e processo, Avvocato
<b>Massimiliano Belli</b>	Dottore di ricerca in Diritto penale e processo, Avvocato
<b>Manuel Formica</b>	Dottore di ricerca in Diritto penale e processo, Avvocato
<b>Andrea Laurino</b>	Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona



## Introduzione I reati contro il patrimonio

---

### Sommario

---

1. Rilevanza, collocazione sistematica e classificazioni. – 2. Le più recenti modifiche normative. – 3. La responsabilità degli enti collettivi da delitto contro il patrimonio. – 4. Il nesso con la terminologia e i concetti del diritto civile. – 4.1. Criterio metodologico. – 4.2. Il concetto di patrimonio. – 4.3. Le nozioni di possesso, detenzione, altruità, danno e profitto (rinvio). – *Bibliografia*.

---

### 1. Rilevanza, collocazione sistematica e classificazioni.

---

La tutela del patrimonio rappresenta un **nucleo “tradizionale” del diritto penale**, trattandosi di condizione essenziale per qualunque società organizzata. Non a caso, la repressione del furto – reato patrimoniale per eccellenza – ha fondamenta nelle principali religioni monoteiste (ebraica, cristiana e musulmana), ove costituisce “peccato”, prima ancora che illecito.

Nella prassi, taluni reati patrimoniali sono ancora oggi tra i più frequenti e con più elevata cifra oscura [per alcuni dati statistici sul furto, cfr. CERETTI, CORNELLI, *passim*; stando ai rilevamenti Istat disponibili nel sito <http://dati.istat.it>, circa la metà dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria consistono in furti], concretizzando tipici casi di **criminalità di massa**. Ha trovato smentita, dunque, la risalente convinzione ottocentesca, secondo cui il delitto patrimoniale origina esclusivamente dalla povertà e dall'emarginazione sociale: l'indubbio miglioramento delle condizioni di vita nei paesi investiti dal benessere economico, evidentemente, non ha pacato le ulteriori spinte motivazionali, che abbracciano tutte le classi sociali e le diverse fasce anagrafiche [*amplius*, FIANDACA, MUSCO, 1-2; KAISER, 323 ss.; PALIERO, 189 ss.; (c) MANTOVANI, 1-2 e ivi per ulteriori richiami; per l'ispirazione borghese-classista dell'attuale sistema dei reati contro il patrimonio, cfr. (a) SGUBBI, *passim*]. Si osserva, inoltre, che, sebbene la repressione dei delitti patrimoniali possa figurare, *in primis*, a tutela di *beati possidentes* e di strutture sociali disegualitarie, anche dalle classi sociali di reddito inferiore, meno capaci di autodi-

fesa, provengono allarme e istanze di severa protezione [(b) PULITANÒ, 12]. Pertanto, la considerazione legislativa e dottrinarìa verso questo settore criminale è da sempre ampia e costante, nel sistema giuridico italiano come altrove [per una panoramica comparatistica, con attenzione rivolta agli ordinamenti angloamericani, cfr. CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 5 ss.].

La presente trattazione focalizza le **figure criminose contenute nel titolo XIII del libro II del codice penale** (artt. da 624 a 648-ter.1). È appena il caso di precisare che, all'interno e all'esterno del medesimo codice, sono presenti numerosissime altre fattispecie più o meno riconducibili alla tutela patrimoniale: lo si desume, se non altro, dagli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., che fanno richiamo ai reati compresi nel titolo XIII nonché ai delitti che "comunque" offendono il patrimonio.

Il *distinguo* dalla categoria dei **reati contro l' "economia pubblica"** (titolo VIII, libro II del codice) si individua nel fatto che questi ultimi incidono su interessi di natura superindividuale o collettiva connessi al funzionamento globale del sistema economico, mentre i delitti del titolo XIII rivolgono l'offesa, in via esclusiva o principale, su interessi economico-patrimoniali facenti capo a cerchie definite o definibili di soggetti [sulla fluidità di detto confine e sulla necessità di ridisegnarlo *de iure condendo*, cfr. CARMONA, 235 ss.; PADOVANI, STORTONI, 235 ss.; sul tema della riforma dei reati patrimoniali, più di recente, cfr. (a) PULITANÒ, *passim* e ivi per ulteriori richiami].

Lo stesso titolo XIII del codice penale, in ogni modo, comprende sia **reati monoffensivi**, vale a dire che attentano o ledono esclusivamente interessi patrimoniali, che **plurioffensivi** (ad es., rapina, estorsione, sequestro estorsivo, truffa), altresì capaci di incidere sulla libertà personale e sul diritto all'autodeterminazione. L'inquadramento di questi ultimi reati nel titolo XIII, evidentemente, riflette concezioni politico-criminali proprie degli anni '30, secondo le quali era pur sempre prevalente l'offesa arrecata al patrimonio; così non è più, ad esempio, per il sequestro a scopo estorsivo, la cui disciplina si è progressivamente marcata in senso personalistico.

Sul piano **classificatorio**, il codice fa leva sulle modalità aggressive utilizzate dal reo, distinguendo tra **condotte violente** (capo I, artt. 624-639) e **fraudolente** (capo II, artt. 640-648-ter.1). Tuttavia – salvo voler scolorare all'estremo i concetti di "violenza" e di "frode" – la bipartizione non risponde fedelmente alla struttura dei reati coinvolti: nel furto semplice, in particolare, collocato in apertura del capo I, manca una vera e propria violenza; la componente fraudolenta, d'altro canto, difetta nei delitti di appropriazione indebita e di ricettazione, pur inclusi nel capo II.

Nella letteratura vanta maggior credito la ripartizione fondata sulla **dinamica** che si instaura tra reo e soggetto passivo, così da differenziare tra reati di **aggressione o usurpazione unilaterale** e reati con la **cooperazione artificiosa della vittima** [PEDRAZZI, 39 ss.; (a) SGUBBI, 23 ss.; FIANDACA, MUSCO, 13 ss.; (c) MANTOVANI, 10 ss. e ivi per ulteriori richiami; per una più complessa articolazione, cfr. CARMONA, 102 ss.; da ultimo, BARTOLI, 221 ss.]. Nei primi (ad es., furto, rapina, appropriazione indebita, danneggiamento), l'aggressione criminosa promana tutta dal reo,

che fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima, la quale subisce passivamente. Nei secondi (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci), invece, il soggetto attivo instaura un rapporto interattivo con la persona offesa, che non si limita a subire il delitto, ma contribuisce al processo lesivo, compiendo consensualmente atti di disposizione patrimoniale. Detta distinzione si lascerebbe preferire per: a) il sicuro allineamento con il principio di tassatività-fragmentarietà; b) l'adeguatezza a precisare meglio i contorni dell'offesa nelle rispettive figure criminose; c) il raccordo permesso con gli studi della moderna "vittimo-dogmatica", così da attribuire al soggetto passivo un ruolo essenziale per la delimitazione del penalmente rilevante (vedasi il caso emblematico della truffa), in una prospettiva coerente con il principio di *extrema ratio* della tutela penale [DEL TUFO, *passim*; FIANDACA, MUSCO, 14].

Dalla suddetta bipartizione fuoriescono, in ogni modo, le condotte di **perpetrazione o consolidamento di una situazione antiggiuridica**, rispetto al bene patrimoniale, creata dall'altrui – ora anche dalla propria (v. art. 648-ter.1 c.p.) – precedente commissione di un reato. In tal caso, l'offesa patrimoniale procurata dal delitto consiste nell'aggravamento del danno per il titolare del bene, giacché il "passaggio di mano" da un soggetto ad un altro ne rende più arduo il recupero (così nella ricettazione, come anche nell'incauto acquisto) o perché si agevola l'agente ad assicurare i vantaggi del precedente reato, cagionando altresì turbamento dell'ordine economico (così nei reati di riciclaggio). Delitti di tal fatta, la cui collocazione sistematica resta incerta, assumono una chiara funzione preventiva, contrastando le basi motivazionali del reato patrimoniale [(c) MANTOVANI, 14; FIANDACA, MUSCO, 15; (a) MOCCIA, 134]. La dimensione offensiva di questi reati, in ogni modo, tende chiaramente ad "autonomizzarsi" da quella dei reati presupposto, divenendo invece prevalente la creazione di ostacoli all'amministrazione della giustizia e/o di indesiderabili alterazioni dell'ordine economico [in questo senso, da ultimo, BARTOLI, 230].

La descritta pluralità di impostazioni sistematiche fa sì che, nell'ambito di un'opera teorico-pratica come la presente, appaia opportuno replicare l'**impalcatura classificatoria del codice penale**, anziché accordare privilegio all'uno piuttosto che all'altro approccio dottrinario.

## 2. Le più recenti modifiche normative.

---

**La foggia e l'estensione applicativa dei delitti contro il patrimonio** inclusi nel titolo XIII del codice penale **risultano storicamente "mobili"**, giacché condizionate dal tipo di ordinamento e dal grado di evoluzione sociale, economica e tecnologica. La tutela approntata dal legislatore negli anni '30, per fare un esempio, si è fatalmente rivelata inadeguata e distonica rispetto all'ordinamento costituzionale successivo, ove primeggiano i beni della persona umana e si attribuisce al diritto di proprietà anche una funzione sociale.

Le **molteplici novelle legislative** – a partire dagli anni '70 sino alle più recenti – hanno seguito, peraltro, **plurime direttrici, talvolta poco coerenti tra loro**. Si pensi ai reati di furto, ove dapprima si è timidamente introdotta, per esigenze deflative, la procedibilità a querela per il furto “semplice” (legge n. 205/1999), decretando inoltre la competenza del giudice di pace per i furti “minori” e la sottrazione di cose comuni, con ricadute anche sul piano sanzionatorio (d.lgs. n. 274/2000); meno di un anno dopo (legge n. 128/2001), invece, istanze diffuse di maggior severità hanno condotto ad innalzare la sanzione minima per il furto “semplice”, a trasformare le aggravanti del “furto in abitazione” e del “furto con strappo” in fattispecie autonome di reato (art. 624-*bis* c.p.) – così da estirpare la tendenza della prassi a dare maggior peso alle attenuanti nel bilanciamento *ex art.* 69 c.p. – e ad introdurre un'attenuante ispirata ad una logica “premiale” (art. 625-*bis* c.p.).

Sembra chiaro, inoltre, che la dimensione pubblicistica assunta dal reato di truffa (art. 640-*bis*, aggiunto con legge n. 55/1990 a contrasto della delinquenza di tipo mafioso), l'inserimento nel novero dei delitti patrimoniali di plurimi reati informatici (artt. 635-*bis* ss., artt. 640-*ter* e 640-*quinquies*, partoriti dalla legge n. 547/1993 e dalla più recente legge n. 48/2008), le implicazioni non solo patrimoniali che accompagnano le fattispecie di riciclaggio (art. 648-*bis*, introdotto con d.l. n. 59/1978, sostituito con legge n. 55/1990 e poi ancora con legge n. 328/1993), di reimpiego di capitali illeciti (art. 648-*ter*, aggiunto dalla legge n. 55/1990 e poi sostituito dalla legge n. 328/1993) e di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1, aggiunto dalla legge n. 186/2014), e pure le torsioni interpretative adottate dalla giurisprudenza, nel tentativo di adeguare lo strumentario penale all'evolvere delle fenomenologie criminali (con riguardo, ad es., al reato di truffa), hanno fortemente contribuito ad alterare la **fisionomia codicistica della tutela patrimoniale, che risulta attualmente proteiforme**, con elementi “vecchi” e “nuovi” che paiono meramente giustapposti [FIANDACA, MUSCO, 19-20; FIORE, 5].

Si osserva, inoltre, il **progressivo approfondimento della frattura tra delitti plurioffensivi** – che tendono ad accentuare il profilo di tutela non patrimoniale e ad essere sottoposti ad autonomi principi – e **delitti monoffensivi**, contro il patrimonio in senso stretto. Basti pensare, ad esempio, alla travagliata evoluzione normativa del sequestro di persona a scopo estorsivo, con il variegato inserimento di ipotesi di diritto penale premiale e con l'eliminazione dell'aggravio sanzionatorio per il conseguimento del riscatto, sostituito con quello in caso di morte del sequestrato. Emblematici sono pure la regolamentazione della prescrizione per il delitto di usura, ai sensi dell'art. 644-*ter* (con termine che decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale), nonché lo strumentario d'indagine consentito per la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, il sequestro estorsivo e l'usura, delitti per i quali sono ammessi tempi d'indagine particolarmente lunghi, con possibile utilizzo di intercettazioni telefoniche e “ambientali” [CANESTRARI, 599-560; (c) MANTOVANI, 5].

Rinviando, per completezza e dettaglio, all'esame delle specifiche disposizioni offerte più avanti nel presente volume, dall'*excursus* delle più recenti novelle emerge il **tendenziale irrigidimento della risposta sanzionatoria**, attuato per le seguenti vie:

a) **introduzione di nuove aggravanti**, estrapolando fatti prima rientranti nella fattispecie base, con **legge 15 marzo 2009, n. 94** (ad es., furto commesso «all'interno dei mezzi pubblici di trasporto» *ex art. 625 comma 1 n. 8-bis c.p.*; rapina posta in essere «nei luoghi di cui all'articolo 624-*bis*», vale a dire «in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», *ex art. 628 comma 3 n. 3-bis*; deturpamento o imbrattamento «su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati» o «su cose di interesse storico o artistico» *ex art. 639 comma 2*; truffa commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5», vale a dire profittando «di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», *ex art. 640 comma 2 n. 2-bis*), con **d.l. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modifiche in legge n. 119/2013 (cfr. numero 3-*bis* dell'art. 628 c.p., che aggrava la rapina anche quando commessa «in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», e numero 3-*quinq*ues, in caso di rapina perpetrata «nei confronti di persona ultrasessantacinquenne»; il medesimo decreto, inoltre, ha inserito nell'art. 625 c.p. un inedito numero 7-*bis*, che aggrava il furto quando commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; in corrispondenza, al primo comma dell'art. 648 c.p. è stato previsto l'aumento di pena per la ricettazione che ha ad oggetto denaro o cose provenienti da «furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-*bis*», oltreché da rapina od estorsione aggravate) e con **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184** (che aggrava la frode informatica *ex art. 640-ter c.p.* aggiungendo, al secondo comma, il caso in cui essa «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale»);

b) **deroga alla disciplina del bilanciamento** *ex art. 69 c.p.*, ancora con **legge 15 marzo 2009, n. 94** (cfr. art. 628 comma 4, ora comma 5, che in caso di rapina vieta l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti, salvo quella *ex art. 98 c.p.*, rispetto alle aggravanti di cui al comma 3, nn. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*) e con **legge 23 giugno 2017, n. 103** (c.d. Riforma Orlando, che ha aggiunto un nuovo quarto comma all'art. 624-*bis*, conseguendo che per i furti in abitazione e con strappo è ora previsto il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, salvo quelle *ex artt. 98 e 625-bis c.p.*, rispetto alle aggravanti di cui all'art. 625 c.p.); si conferma, in questo ambito, che le ipotesi circostanziali hanno il primario obiettivo di ridurre la discrezionalità del giudice per l'apprezzamento del caso concreto; selezionando modalità d'azione riconducibili a ben determinati tipi di autore (borseggiatori, “topi d'appartamento”, *writers*, vandali), inoltre, la risposta punitiva viene orientata verso coloro che – nell'ottica legislativa – minacciano di più la “sicurezza urbana” [CANESTRARI, 598];

c) **innalzamento delle forbici sanzionatorie edittali**, con **legge 17 ottobre 2017, n. 161** (che ha elevato la pena detentiva per la truffa *ex art. 640-bis*, in occasione della riforma del codice antimafia, avendo in mente il frequente nesso di tal reato con la criminalità organizzata), **legge 23 giugno 2017, n. 103** (che ha modificato verso l'alto i minimi/massimi edittali dei furti in abitazione e con strappo, anche

quando aggravati *ex art.* 625 c.p., e della rapina, sia semplice che aggravata, e pure il minimo edittale in caso di concorso di più circostanze tra quelle previste al terzo comma dell'art. 628 c.p. o tra una di esse e le aggravanti comuni *ex art.* 61; anche l'estorsione aggravata *ex art.* 629 comma 2 c.p. ha subito una stretta sul minimo di pena detentiva), **d.l. 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito con modifiche in legge n. 132/2018 (c.d. decreto sicurezza, che ha irrobustito la risposta sanzionatoria per il reato di invasione di terreni o di edifici *ex art.* 633 c.p.), **legge 9 gennaio 2019, n. 3** (c.d. legge spazzacorrotti, che ha innalzato la forbice sanzionatoria per l'art. 646 c.p.), **legge 26 aprile 2019, n. 36** (in occasione della riforma della legittima difesa domiciliare, con ritocco ancora verso l'alto delle pene per le fattispecie base e aggravate previste dagli artt. 624-*bis* e 628 c.p.) e **d.l. 14 giugno 2019, n. 53**, convertito con modifiche in legge n. 138/2018 (c.d. decreto sicurezza *bis*, che tra l'altro ha soppresso l'ipotesi di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico al comma 1 dell'art. 635 c.p., per trasferirla nel novello comma successivo, con pena maggiorata e tale da consentire l'arresto facoltativo in flagranza).

Anche alla luce dei citati interventi, va condiviso il rilievo della Consulta secondo cui «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente importante», tanto da richiedere «attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato» (C. cost. 9.7.2020, n. 190, in *www.cortecostituzionale.it*).

Rammentiamo inoltre che, con **d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (c.d. **codice antimafia**), è stato confermato l'aggravio sanzionatorio anche per molteplici delitti previsti dal titolo XIII del codice penale (artt. 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter*), quando il fatto «è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione» (cfr. art. 71 d.lgs. n. 159/2011, che ricalca l'abrogato art. 7 comma 1 legge n. 575/1965).

Particolare attenzione è stata rivolta ai reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.). Il menzionato **d.l. 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito con modifiche in legge n. 132/2018 (c.d. decreto sicurezza), ha infatti ritoccato l'art. 67 comma 8 del citato d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), estendendo agli autori di tali reati gli effetti ostativi già previsti per i delitti di cui all'art. 51 comma 1-*ter* c.p.p. (associazioni di tipo mafioso *in primis*), in caso di condanna passata in giudicato o confermata almeno in grado di appello, oltreché nei confronti dei destinatari di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo dall'autorità giudiziaria. La novella, tuttavia, è stata da ultimo annullata dalla **Corte costituzionale con sentenza 6 luglio 2021, n. 178** (in *www.cortecostituzionale.it*), motivando che l'automatismo degli effetti ostativi non è proporzionato alle caratteristiche dei reati in questione e allo scopo di contrastare le

attività della criminalità organizzata, con violazione degli artt. 3 e 41 della Carta fondamentale. In virtù del **d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, inoltre, anche l'Unione europea figura ora esplicitamente tra gli enti danneggiati che fanno scattare le ipotesi di truffa in discorso.

Con **legge 15 dicembre 2014, n. 186**, è giunto a compimento il percorso, lungo e travagliato, per introdurre (anche) nel nostro ordinamento giuridico il delitto di **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1), fattispecie che si allontana dalla tutela meramente patrimoniale, connotandosi più spiccatamente quale reato contro l'amministrazione della giustizia, l'ordine economico e il risparmio [MUCCIARELLI, 6-7]. A fronte delle indubbie problematiche [per una prima lettura fortemente critica, cfr. (c) SGUBBI, 1 ss.] e delle potenzialità applicative del nuovo delitto, si è subito acceso il confronto ermeneutico, per il quale si rimanda alla specifica trattazione nel prosieguo di questo volume.

Volendo recepire e dare piena attuazione alla direttiva 2018/1673/UE, il **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195**, ha inoltre esteso il perimetro applicativo dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e del riciclaggio (art. 648-bis) ai beni provenienti da delitto *colposo*, già rilevanti per la ricettazione (art. 648) e il reimpiego di capitali illeciti (art. 648-ter). Per tutte le fattispecie criminose appena menzionate, altresì, sono divenute reati presupposto anche le *contravvenzioni*, purché punite con l'arresto nel massimo superiore a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono mancate, peraltro, occasioni di arretramento del penalmente rilevante.

Le **decriminalizzazioni** sono state invero circoscritte: con **d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7** («Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, l. 28 aprile 2014, n. 67»), sono stati tra l'altro abrogati i delitti di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), di appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.) e di danneggiamento non aggravato (che più non compare all'art. 635 comma 1 c.p., come sostituito da detto decreto). Espunte dal codice penale, tali fattispecie sono attualmente riprodotte nell'art. 4 del medesimo decreto, rubricato «Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie»: oltre al risarcimento del danno, ad esse può conseguire una sanzione pecuniaria civile (che riecheggia i *punitive damages* dei sistemi di *common law*), irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

Con l'art. 1 comma 16, lett. a) e b), della citata legge n. 103/2017, il Governo è stato delegato anche «ad adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della procedibilità per taluni reati», in particolare prevedendo la **procedibilità a querela** «per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità».

La relativa attuazione è avvenuta con **d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36**, che ha ri-

dotta l'area dell'intervento *ex officio* per la truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., mantenendolo nelle ipotesi aggravate di cui al primo capoverso, ma non per qualunque altra aggravante, salvo quella *ex art.* 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità). Analogamente, per la frode informatica di cui all'art. 640-*ter* c.p. la perseguibilità d'ufficio è stata confermata per le aggravanti di cui al secondo e terzo comma, ma non più per qualunque altra, salvo i casi di c.d. minorata difesa *ex art.* 61 n. 5 c.p. (limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età) e di danno patrimoniale di rilevante gravità *ex art.* 61 n. 7. Con la soppressione del comma 3 dell'art. 646 c.p., infine, la procedibilità a querela si è estesa all'appropriazione indebita aggravata dall'aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646 comma 2 c.p.) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 n. 11 c.p.).

Il passaggio alla procedibilità a querela è stato comunque negato in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, stante il disposto dell'art. 649-*bis* c.p., pure inserito dal d.lgs. n. 36/2018. La citata **legge 9 gennaio 2019, n. 3** è poi tornata su quest'ultimo articolo, reintroducendo la procedibilità d'ufficio per la truffa *ex art.* 640 comma 3, per la frode informatica *ex art.* 640-*ter* comma 4 e per l'appropriazione indebita aggravata *ex art.* 646 comma 2 ovvero *ex art.* 61 n. 11 c.p. anche nell'evenienza in cui tali fatti siano commessi nei confronti di persona incapace per età o per infermità, ovvero quando il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Osserviamo che la scelta di politica criminale in favore della procedibilità a querela è divenuta particolarmente significativa anche in virtù dell'**art. 162-*ter* c.p.**, previsto dalla citata legge n. 103/2017, che consente l'estinzione dei reati così procedibili (purché la querela sia soggetta a remissione) mediante condotte "riparatorie".

Un modello di **giustizia riparatoria** sembra pure animare il nuovo comma 5 dell'art. 639 c.p., aggiunto per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui dall'art. 16 del **d.l. 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito con modifiche in legge n. 132/2018, che permettere al giudice, quando l'illecito sia commesso su beni immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati ovvero cose di interesse storico o artistico, di subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi, al pagamento delle relative spese oppure ancora alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

In senso analogo, ma con maggiore rigidità, l'ultimo comma dell'art. 165 c.p., aggiunto dalla **legge 26 aprile 2019, n. 36**, prevede che, in caso di condanna per furto *ex art.* 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata al risarcimento integrale del danno subito dalla persona offesa.

Ricordiamo, infine, che il **d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6**, nel dettare la nuova disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha tra l'altro aggiornato l'art. 649 c.p., parificando, ai fini della non punibilità dei fatti previsti al titolo XIII, dette unioni civili al rapporto di coniugio, e disponendo la procedibilità a querela, invece, quando sia stata già manifestata la volontà di scioglimento del-

l'unione dinanzi all'ufficiale di stato civile, ma non sia ancora intervenuto lo scioglimento della stessa.

### 3. La responsabilità degli enti collettivi da delitto contro il patrimonio.

---

Per molti dei delitti contemplati al titolo XIII del codice penale è prevista la responsabilità "da reato" dell'ente collettivo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Nella "parte speciale" di detto decreto, sin dall'entrata in vigore, figurano la **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), la **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.) e la **frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.), quando perfezionata **in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea** (quest'ultima, come già ricordato, menzionata solo di recente, in virtù dell'art. 5 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Il catalogo dei reati presupposto, focalizzando sempre il titolo XIII del codice penale, si è progressivamente arricchito:

– dell'art. 25-*quater*, inserito dall'art. 3 legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ammette la punizione dell'ente per **qualunque delitto – anche contro il patrimonio – avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, come pure per qualunque altro delitto posto in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999;

– dell'art. 25-*octies*, introdotto dall'art. 63 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con la responsabilità della *societas* connessa alla **ricettazione**, al **riciclaggio** e all'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), cui si è aggiunto anche l'**autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.), in forza dell'art. 3 comma 5 lett. b) della legge 15 novembre 2014, n. 186, confermato dall'art. 5 comma 1 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90;

– dell'art. 24-*bis*, previsto dall'art. 7 legge 18 marzo 2008, n. 48, che richiama il **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.), **di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.), **di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater*) e **di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.), nonché la **frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.);

– dell'art. 24-*ter*, inserito dall'art. 2 comma 29 legge 15 luglio 2009, n. 94, riferito tra l'altro al **sequestro di persona a scopo estorsivo** (art. 630 c.p.) e ai **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p.** (c.d. metodo mafioso) ovvero **al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo**, che potrebbero connotare, ad esempio, una rapina o un'estorsione.

Da ultimo, la responsabilità della *societas* (anche) per delitti contro il patrimonio è stata rimpinguata con l'**art. 25-*octies*.1** d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3

**d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184**, in attuazione della direttiva 2019/713/UE sul contrasto delle frodi e delle falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Di tali strumenti il decreto fornisce una nozione ad ampio spettro (cfr. art. 1, replicando le prime quattro lettere dell'art. 2 della direttiva europea), così da fugare una prematura obsolescenza innanzi al rapido sviluppo delle tecnologie di pagamento: si identificano in qualunque «dispositivo, oggetto o record», sia esso «im-materiale o materiale», ovvero una «combinazione» di dette entità, che, in senso negativo, è «diverso dalla moneta a corso legale», e, in positivo, è «protetto» («dall'imitazione o dagli abusi», cfr. 12° considerando della direttiva) e consente «al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario», anche quando adoperato, non «da solo», ma «unitamente a una procedura o a una serie di procedure» (per una sintetica esposizione delle alternative al contante, v. <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/index.html>, e ivi per ulteriori approfondimenti). Sono ricompresi nella categoria gli strumenti che si avvalgono di «mezzi di scambio digitali», additati nella «moneta elettronica» e nella «valuta virtuale» (pure definita alla lett. d, sempre in seno all'art. 1).

In virtù del primo comma del art. 25-*octies*.1, la condanna dell'ente può discendere, oltretutto dai delitti *ex artt.* 493-*ter* c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 493-*quater* c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), anche dalla commissione di **frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.), **nella nuova ipotesi aggravata quando il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (il primo e terzo delitto, rammentiamo, sono stati interpolati dal citato d.lgs. n. 184/2021, mentre il secondo è stato coniato *ex novo* dal medesimo decreto).

Al secondo comma dell'art. 25-*octies*.1, inoltre, la responsabilità della *societas* è prevista per «**ogni altro delitto** contro la fede pubblica, **contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**», fatta salva l'ipotesi «che il fatto integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente».

Tale disposto – assente nell'originario schema di decreto trasmesso al Parlamento per i pareri di competenza – sembra recepire l'indicazione proveniente dalla Commissione Giustizia della Camera a responsabilizzare l'ente per tutti «gli altri reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti» previsti dalla direttiva europea (cfr. parere rilasciato in data 6.10.2021), tra l'altro riferita al «furto o altra illecita appropriazione» degli strumenti materiali e all'«ottenimento illecito» di quelli immateriali (cfr. artt. 3, lett. a, e 4, lett. a della medesima direttiva); ipotesi certamente da sanzionare, dacché «preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante» (cfr. 13° considerando).

La perimetrazione applicativa, specie di detto secondo comma, non è agevole, a fronte della clausola di sussidiarietà ivi presente in favore dell'illecito amministrativo, della specifica rilevanza delle condotte di falsificazione *ex artt.* 493-*ter* c.p. (quindi già riferibili all'ente ai sensi del primo comma dell'art. 25-*octies*.1) e del richiamo alla categoria dei delitti che «comunque offendono il patrimonio», notoriamente

controversa e capace di abbracciare qualunque delitto *in concreto* patrimonialmente lesivo (cfr. DOLCINI, MARINUCCI, 1256, con ulteriori riferimenti).

Delimitando lo sguardo al titolo XIII del codice, possiamo ipotizzare furti, rapine, estorsioni, circonvenzioni d'incapaci, truffe, condotte usurarie o indebite appropriazioni aventi ad oggetto, ad esempio, disegni, carte di credito, codici e dispositivi di accesso per il *banking online* ovvero chiavi private per criptovalute: in forza dell'art. 25-*octies*.1, comma 2, reati di tal fatta sono divenuti ascrivibili anche all'ente collettivo. Improbabile sembra il danneggiamento, quand'anche informatico, posto che al reo dovrebbe interessare l'utilizzo, più che la menomazione, dello strumento di pagamento diverso dal contante. Per la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego di capitali illeciti e l'autoriciclaggio che coinvolgano detti strumenti, invece, dovrebbe applicarsi l'art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001, data la specifica considerazione dei delitti *de quibus*, mentre, per la frode informatica, prevarrebbe l'art. 24 del medesimo decreto, ove commessa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, ovvero l'art. 25-*octies*.1, comma primo, quando la frode concretizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

È facile immaginare, inoltre, l'affastellarsi delle norme di addebito verso le persone giuridiche. Se, ad esempio, per il furto, l'appropriazione indebita (per un caso a confine con il reato *ex art.* 55 comma 9 d.lgs. n. 231/2007, ora art. 493-*ter* c.p., v. Cass. Sez. II, 20.1.2017, C., in *Guida dir.*, n. 16/2017, 98) o il peculato di una carta di credito è chiamato in causa il secondo comma dell'art. 25-*octies*.1, l'acquisizione della medesima carta da chi l'ha rubata, invece, concretizza la ricettazione, riferibile alla *societas* in virtù dell'art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001. Diversamente, ove la consapevolezza della provenienza delittuosa fosse solo successiva, il possesso della carta rileverebbe *ex art.* 493-*ter* c.p., con imputazione dell'ente consentita *ex art.* 25-*octies*.1, comma 1.

Ad accrescere la complessità, infine, v'è la sempre più spinta digitalizzazione dei sistemi di pagamento diversi dal contante, che chiama in causa i delitti informatici e le relative norme d'imputazione alle entità collettive. Viene in mente, per esemplificare ancora, la condotta di sottrazione e impossessamento, al fine di profitto, di uno *smartphone*, dotato di applicazione per il *banking online* ovvero capace di pagamenti *contactless*, di cui il reo abbia anche ottenuto i relativi codici di funzionamento. L'ipotesi delinea un furto, che rientra nel comma secondo dell'art. 25-*octies*.1, ove il fatto sia in concreto ascrivibile all'ente collettivo. Si coglie, tuttavia, anche la condotta di chi «abusivamente si procura», mediante sottrazione, «codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza»: in altri termini, il delitto *ex art.* 615-*quater* c.p., addebitabile all'ente *ex art.* 24-*bis* d.lgs. n. 231/2001. L'utilizzo *sine jure* dello *smartphone* e dei codici per trasferire fondi potrà quindi perfezionare, in un battito di ciglia, i delitti di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.) e di frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), con responsabilità dell'ente, rispettivamente, *ex artt.* 24-*bis* e 25-*octies*.1 comma 1 d.lgs. n. 231/2001.

#### 4. Il nesso con la terminologia e i concetti del diritto civile.

**4.1. Criterio metodologico.** – La trama interpretativa dei delitti patrimoniali è costantemente impegnata dalla **stretta contiguità con fondamentali concetti del diritto civile** (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), neppure pacifiche nello loro terreno d'origine. È tutt'oggi controverso se – e fino a che punto – la tutela penale possa vantare autonomia rispetto agli istituti civilistici, senza essere vincolata a recepirne il significato.

La soluzione di un siffatto problema coinvolge questioni più generali, che toccano l'essenza del diritto criminale. Se si accetta sino in fondo la **natura “accessoria” e meramente “sanzionatoria”** di quest'ultimo, è coerente affermare che i concetti di origine privatistica debbono mantenere la stessa valenza anche in sede penale, esito cui giunge la **tesi pancivilistica**. Al contrario, la **tesi autonomistica** è favorevole alla piena emancipazione dagli schemi civilistici, sul presupposto che al diritto criminale spetta un compito di tutela qualitativamente più elevato, tale da abbracciare congiunti interessi di natura personalistica.

L'avviso prevalente si colloca nel mezzo (c.d. **tesi relativistica**) e nega che l'accezione penale di concetti propri anche del diritto civile possa essere risolta in via generale e aprioristica, in base a scelte definitive di natura dogmatica o politico-ideologica: si tratta di un tipico problema esegetico, da risolvere caso per caso, in rapporto alle diverse figure di reato e alle rispettive finalità di tutela (FIANDACA, MUSCO, 22; (c) MANTOVANI, 15), tenendo conto anche della ragionevolezza degli esiti. In via meramente tendenziale, dal principio dell'unità dell'ordinamento giuridico può dedursi solo la **presunzione “semplice”** – che può essere sconfessata, pertanto, dalle ragioni della specifica incriminazione – secondo cui **un concetto ha lo stesso significato quale che sia il settore del diritto in cui viene in questione** [FIANDACA, MUSCO, 22]. Si ribadisce, in ogni modo, che il richiamo ai concetti civilistici non è che un punto di partenza, mentre decisive sono le indicazioni desumibili dal sistema penale e, segnatamente, dalle norme in relazione alle quali si pone il problema esegetico; il vincolo di coerenza ordinamentale, del resto, concerne l'individuazione degli oggetti di tutela, senza postulare una necessaria identità di linguaggio tra settori dell'ordinamento giuridico [(b) PULITANÒ, 20-21].

**4.2. Il concetto di patrimonio.** – Il riferimento al “patrimonio”, quale bene giuridico di categoria del titolo XIII, costituisce un'innovazione rispetto al Codice Zanardelli, che, sul piano nominalistico, orientava il corrispondente titolo X a tutela della “proprietà”. La stessa Relazione del Guardasigilli Rocco (in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, parte II, Roma, 1929, 734), peraltro, svela che il mutamento è stato essenzialmente dettato da esigenze di maggior precisione e correttezza: si è voluto evitare di definire “contro la proprietà” illeciti che offendono, ad esempio, anche diritti reali, il possesso di fatto, separato dalla proprietà, ovvero diritti di obbligazione. Su questa linea, autorevole letteratura

non attribuisce all'innovazione lessicale particolari ricadute concrete: il termine "proprietà" nel Codice Zanardelli e quello di "patrimonio" nel Codice Rocco varrebbero quali sinonimi [(a) SGUBBI, 336].

Per quanto l'assetto normativo sia refrattario a letture unitarie, l'aggregazione impressa dal codice ha per lungo tempo impegnato la letteratura ad esplicitare un concetto di "patrimonio" attorno al quale raccogliere le incriminazioni contenute nel titolo XIII. Fermo restando che la tutela penale si rivolge non al patrimonio in quanto tale, nel senso di *universitas iuris*, ma esclusivamente ai **singoli beni e rapporti che lo compongono** [MANZINI, 2], sulla tematica si rinvengono plurime e note accezioni, che, in questa sede, vengono riferite in estrema sintesi, rinviando alla bibliografia per maggiori approfondimenti. Cosa si intenda per "patrimonio", in ogni modo, è questione non puramente classificatoria, ma che può avere effetti estensivi o restrittivi sull'area del penalmente rilevante: basti pensare alle ricadute sui concetti di "danno" e "profitto", che si osserveranno in sede di analisi delle singole incriminazioni nel prosieguo del presente volume.

Secondo la più risalente **concezione "giuridica"** (o "formalistica"), **il patrimonio è la somma dei diritti soggettivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona** (nella dottrina italiana, DELOGU, 68); in corrispondenza, il danno patrimoniale andrebbe inteso in senso giuridico-formale, come **perdita o limitazione di tali diritti**. Per quanto detta concezione abbia il merito di tendere all'armonizzazione dell'ordinamento giuridico, alla critica fondata sulla inconcepibilità di un diritto penale meramente "sanzionatorio" di quello civile, si sono aggiunte ulteriori e molteplici obiezioni: a) le versioni più estreme della tesi "giuridica" rischiano di negare tutela a posizioni giuridiche soggettive economicamente rilevanti, ma che non rientrano nella stretta accezione di "diritto soggettivo"; b) a rigore, poiché i diritti soggettivi patrimoniali, in quanto tali, posseggono medesimo rango giuridico e interessa la loro formale lesione, sarebbe precluso l'apprezzamento della gravità del reato in funzione del valore economico delle cose aggredite; c) sempre in quest'ordine di idee, il danno dovrebbe cogliersi, con manifesta irragionevolezza, anche quando le cose oggetto dell'attività criminosa sono prive di reale valore economico; d) la consumazione dei reati con la cooperazione della vittima, quali la truffa, si avrebbe già con la costituzione del rapporto giuridico svantaggioso, senza dover attendere la concreta verifica del danno economico (con l'adempimento, ad es., dell'obbligazione assunta dalla vittima), così trasformando un illecito di danno in illecito di pericolo.

Dalle critiche appena menzionate muove la **concezione "economica"**, secondo cui **il patrimonio va inteso come insieme dei beni economicamente valutabili appartenenti, di diritto o di fatto, ad un soggetto** [DE MARSICO, 11; (a) BETTIOL, 4 ss.]: interessa che le cose oggetto dell'illecita aggressione posseggano un **valore di scambio**, secondo logica di mercato, mentre non rileva il diritto vantato su di esse dalla vittima. Correlativamente, anche il danno assume un connotato prettamente economico, quale "bilancio economico consuntivo" della vicenda criminosa; e la sua fattuale verifica – almeno quando menzionato tra gli elementi costitutivi dell'illecito – è indispensabile ai fini della consumazione del reato. Anche detto avviso, per quanto meglio allineato al principio di offensività e

favorevole alla tutela di posizione giuridiche anche diverse dal diritto soggettivo, è andato incontro a critiche: a) in radice, esso nega protezione alle cose aventi valore meramente affettivo, prive di obiettivo valore di scambio, ma pur sempre idonee a soddisfare bisogni morali e spirituali della persona; b) non sarebbero punibili, altresì, fatti che, sebbene non determinano una reale diminuzione economica del patrimonio, cagionano comunque perdite funzionali al soddisfacimento dei bisogni della vittima (ad es., vendita truffaldina di beni al giusto valore, ma inutilizzabili dall'acquirente); c) viene legittimata la tutela penale di posizioni patrimoniali "informi", non protette in altri settori dell'ordinamento (ad es., mera aspettativa di fatto di conseguire un lucro) ed, in linea teorica, anche quando instaurate in modo illecito, contraddicendo frontalmente il principio di unità dell'ordinamento giuridico.

Nel dibattito si sono inserite **concezioni "miste" o "giuridiche-economiche"**, tese a mitigare gli inconvenienti delle opinioni più radicali [(c) MANTOVANI, 19 ss.; ANTOLISEI, 377 ss.; MILITELLO, 287]. Comune è l'idea che il concetto penale di patrimonio debba caratterizzarsi per l'**effettiva rilevanza economica**, ma che **non possa rinunciare alla dimensione giuridico-formale dei beni** che ne fanno parte. Escluso che possa rilevare qualsiasi posizione dotata di rilevanza patrimoniale, va dunque rintracciato il parametro giuridico per un'adeguata selezione: secondo l'orientamento più restrittivo, le posizioni economiche tutelabili vanno ricondotte allo schema del diritto soggettivo; altri estendono la tutela alle situazioni patrimoniali che trovano esplicito riconoscimento nell'ordinamento; per il più estensivo indirizzo, invece, basta che la posizione patrimoniale non sia giuridicamente disapprovata [per un quadro riassuntivo, (b) MOCCIA, 415 e letteratura ivi citata]. A tali orientamenti "mediani" si riconosce la capacità di pervenire a soluzioni equilibrate, per quanto anch'essi non si sottraggano ad alcune delle obiezioni già mosse alle concezioni più estreme: la tutela penale sembra definitivamente connessa, in particolare, al valore economico del bene.

Più di recente, con formule e accenti non sempre coincidenti, parte autorevole della letteratura si è impegnata a delineare un concetto di patrimonio conforme ad un modello "**costituzionalmente orientato**" di diritto penale, che ne valorizza i profili personalistici-funzionali [(a) MOCCIA, 62 ss.; CARMONA, 60 ss.; (c) MANTOVANI, 21 ss.; PAGLIARO, 6 ss.). Ferma l'avversione a tutelare beni acquisiti *contra ius*, le **concezioni "personalistiche"** fanno rientrare nell'accezione penale di patrimonio **l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana**. Non interessa la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, potendo rilevare anche il mero rapporto di fatto, purché non disapprovato dall'ordinamento. È controverso, invece, se il bene debba o meno avere un valore economico di scambio: spostato il baricentro della tutela penale sul versante della persona, secondo alcuni non sussisterebbero più ostacoli a sanzionare le aggressioni di cose dotate di esclusivo valore affettivo [così (c) MANTOVANI, 21; MILITELLO, 283; CARMONA, 73 ss.]; secondo altri, invece, l'illiceità penale anche per questa casistica – invero del tutto marginale – concretizzerebbe una forzatura rispetto ad un ambito di tutela che ha naturale fulcro economico [(a) MOCCIA, 104 ss.]. In sede di critica generale, peraltro, si

evidenzia la difficoltà di elaborare parametri normativi che consentano di selezionare i rapporti economici seriamente funzionali alla realizzazione della persona, senza dover ricorrere al punto di vista soggettivo del singolo titolare del bene, ovvero, con affidabilità ancora minore, alla coscienza sociale [FIANDACA, MUSCO, 26]; si osserva, inoltre, che, sebbene ispirata ad ideologie critiche verso l'assolutizzazione del diritto di proprietà, dalle letture in chiave "personalistica" del patrimonio, quasi paradossalmente, esita rafforzato il fondamento (per l'appunto, "personalistico") prestato dalla Carta costituzionale ad interessi e diritti di contenuto patrimoniale [(b) PULITANÒ, 5].

In linea di massima, la letteratura contemporanea concorda sull'abbandono delle posizioni più estreme. Del resto, a fronte delle molteplici spinte centrifughe e deformanti rispetto all'originario riferimento patrimoniale, intervenute sul piano tanto legislativo che ermeneutico, le impostazioni sopra riferite possono costituire una mera traccia esegetica, incapace di conferire unità sistematica alle molteplici figure criminose che animano il titolo XIII del codice [FIORE, 6]. Sovente, anzi, le soluzioni dei problemi interpretativi e le indicazioni *de iure condendo* non sono correlate rigidamente all'una o all'altra definizione dell'interesse tutelato; il relativo richiamo sembra utile, piuttosto, alla mera copertura retorica di scelte che attengono al grado, più o meno anticipato, delle soglie di tutela [(b) PULITANÒ, 7].

Volendo abbozzare indicazioni metodologiche, la Cassazione ha osservato come «l'intestazione del Titolo XIII, dedicato ai reati contro il patrimonio, costituisce solo una vaga etichetta di genere che non influenza la lettura delle diverse incriminazioni» [Cass., Sez. Un., 18.7.2013, Sciuscio, in *CED*, 2013/255975, in motivazione]. Pertanto, l'individuazione del bene giuridico tutelato dalle singole fattispecie «va compiuta cogliendone le peculiarità alla stregua del dettato normativo, e assicurando al contempo la coerenza del sistema di protezione, nonché una salda linea di confine tra i diversi illeciti che compongono la categoria dei reati contro il patrimonio». Scevra da apriorismi, l'indagine deve, al contempo, prestare attenzione «alla fenomenologia, agli interessi della vita che si trovano dietro le disposizioni» nonché «ai tratti significativi della concreta disciplina legale», con l'obiettivo «di evitare incoerenze sistematiche e di assicurare, soprattutto, la sensatezza delle soluzioni interpretative alla luce dei loro risultati applicativi» [ivi].

È comunque incontestabile che gli interessi patrimoniali siano beni giuridici espressamente riconosciuti dalla Carta costituzionale, che garantisce il diritto di proprietà (art. 42) e l'autonomia negoziale nella gestione dei propri diritti, nel "traffico giuridico" con altri soggetti e nella libera iniziativa economica (art. 41). A tutela di tali interessi, pertanto, può legittimamente utilizzarsi (anche) lo strumento penale, alle condizioni e nei limiti posti dall'insieme dei principi regolativi del sistema [(b) PULITANÒ, 4].

**4.3. Le nozioni di possesso, detenzione, altruità, danno e profitto (rinvio).** – Per quanto la nozione di patrimonio e l'assunto iniziale sul grado di autonomia della tutela penale possano orientare il significato di concetti di origine

civilistica, che costituiscono l'ossatura dei reati patrimoniali – come il possesso, la detenzione, l'altruità, il danno e il profitto –, l'attuale mancanza di un unitario quadro di tutela e la polimorfia criminale inclusa nel titolo XIII del codice hanno legittimato ricostruzioni poco propense alla ricerca di coerenza sistematica, con ulteriori effetti centrifughi rispetto alla tradizionale dimensione criminale.

Sembra opportuno, pertanto, che l'analisi delle nozioni-cardine appena menzionate debba essere “relativizzata”, senza l'ambizione di offrire soluzioni più o meno definitive al di fuori delle specifiche fattispecie alle quali ineriscono: la trattazione generale dei medesimi concetti, d'altronde, sarebbe costretta a continue precisazioni e correzioni di tiro, che affaticherebbero la proficua consultazione. È all'esame delle singole figure incriminate, offerto nel prosieguo di questo volume, pertanto, che si rinvia per la delimitazione semantica di dette nozioni.

## Bibliografia.

ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale del Florian*, IV, Milano, 1936; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, p.g., Milano, 2003<sup>16</sup>; BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, 221 ss.; (a) BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Giur. it.*, 1948, IV, 4 ss.; (b) BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa* (1947), in *Scritti giuridici*, II, Padova, 1966, 713 ss.; CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *I delitti contro il patrimonio*, X, Trattato diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2011; CANESTRARI (a cura di), *I reati contro la persona*, I, *Reati contro la vita e l'incolumità individuale*. Trattato diretto da Cadoppi, Canestrari, Papa, Torino, 2006; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996; CERETTI, CORNELLI, *Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno*, Torino, 2007; DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1944, 68; DEL TUFO, *Profili critici della vittima-domatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951<sup>2</sup>; DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2011<sup>3</sup>; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, p.s., II, t. II, Bologna 2015<sup>6</sup>; FIORE (a cura di), *I reati contro il patrimonio*, Torino, 2010; KAISER, *Criminologia: una introduzione ai suoi principi*, Milano, 1985; (a) MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1961; (b) MANTOVANI, voce *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, 1990; (c) MANTOVANI, *Diritto penale – delitti contro il patrimonio*, Padova, 2021<sup>8</sup>; MILITELLO, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *D. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 278; (a) MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984; (b) MOCCIA, *Considerazioni de lege ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 410; (c) MOCCIA, *Antinomie apparenti nella riforma dei reati contro il patrimonio: tra restrizioni ed ampliamento dell'ambito di tutela penale*, in *Arch. pen.*, 1994, 16; MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 24 dicembre 2014; NUVOLONE, *Delitti contro il patrimonio e contro la persona*, Milano, 1964; PADOVANI, STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1996; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003; PALIERO, *Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati baga-*

tellari, Padova, 1985; PECORELLA, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Nss. D. I.*, XII, Torino, 1965, 625; PECORELLA, voce *Proprietà (tutela penale della)*, in *Nss. D. I.*, XIV, Torino, 1967, 146; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955; PISAPIA, *Reati contro il patrimonio*, Milano, 1951; (a) PULITANÒ, *Tutela penale del patrimonio: questioni generali per una riforma*, in *La riforma penale rinviata: generazioni e progetti a confronto*, atti del Convegno tenuto a Siracusa, 2-3 dicembre 2005; (b) PULITANÒ, *Diritto penale, Parte speciale, II, Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013; (a) SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1980; (b) SGUBBI, voce *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 331; (c) SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2014.



**Parte Prima**

# **I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone**

---



## Capitolo I I delitti di furto

---

### Sommario

---

1. Il furto nel codice penale. – 2. Il bene giuridico tutelato, il soggetto attivo e il soggetto passivo. – 2.1. Fatti di modesta rilevanza economica. – 3. Oggetto materiale: la “cosa mobile altrui”. – 3.1. Cosa mobile. – 3.2. Altruità. – 4. La “detenzione della cosa”. – 5. Condotta: “sottrazione” ed “impossessamento”. – 6. Consenso dell’avente diritto e stato di necessità. – 7. Dolo generico e finalità di profitto. – 7.1. Accezione di “profitto”. – 7.2. Profitto “ingiusto”. – 8. Consumazione e tentativo. – 9. Profili sanzionatori e processuali. – 10. Furto in abitazione e furto con strappo. – 10.1. Il furto in abitazione. – 10.2. Il furto con strappo. – 10.3. Trattamento sanzionatorio. – 10.4. Profili processuali. – 11. Furto aggravato. – 11.1. Furto violento e fraudolento. – 11.2. Furto con armi o narcotici. – 11.3. Furto con destrezza. – 11.4. Furto commesso da tre o più persone, da persona travisata o da persona che simuli pubblica qualifica. – 11.5. Furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori. – 11.6. Furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, su cose sottoposte a sequestro o pignoramento, su cose esposte alla pubblica fede o su cose destinate a pubblico servizio. – 11.7. Furto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture. – 11.8. Furto commesso su tre o più capi di bestiame. – 11.9. Furto all’interno di mezzi pubblici di trasporto. – 11.10. Furto nei confronti di chi fruisce od ha appena fruito di servizi bancari o postali. – 11.11. Furto di armi, munizioni od esplosivi nelle armerie o nei luoghi di loro custodia. – 11.12. Concorso di aggravanti. – 11.13. Profili processuali. – 12. L’attenuante di cui all’art. 625-*bis* c.p. – 13. Circostanze comuni. – 14. Rapporti con altre figure di reato. – 15. Furti minori. – 15.1. Furto d’uso. – 15.2. Furto lieve per bisogno. – 15.3. Spigolamento abusivo. – 16. Sottrazione di cose comuni. – *Bibliografia*.

---

### 1. Il furto nel codice penale.

---

L’odierna disciplina codicistica in materia di sottrazione invito domino di cose mobili altrui si presenta estremamente articolata, con un esasperato taglio casistico [per un sintetico quadro dei precedenti storici, v. FIORE, 33 ss.].

Accanto al furto “semplice” (o “comune”) *ex* art. 624 c.p. – paradigmatico e che si realizza quando «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri» –, all’interno del titolo XIII si delineano, infatti, il furto “con strappo” e “in abitazione”, ai sensi dell’art. 624-*bis*

c.p., nonché i furti “minori”, distinti all’art. 626 c.p. (non più anche la sottrazione di cose comuni *ex art. 627 c.p.*, recentemente abrogata: v. *infra*).

Vanno aggiunte le molteplici aggravanti speciali che figurano all’art. 625 c.p. e la circostanza attenuante, di più recente conio, prevista all’art. 625-*bis* c.p.

Segnaliamo inoltre, per quanto al di fuori della presente trattazione, le fattispecie di furto previste nel codice penale militare di pace (artt. 230-233 c.p.m.p.) e in quello della navigazione (art. 1148 c. nav.), con cornici edittali diversamente modulate.

## 2. Il bene giuridico tutelato, il soggetto attivo e il soggetto passivo.

---

Su quale sia l’interesse specificamente tutelato dal reato di furto *ex art. 624 c.p.*, si contrappongono da tempo due orientamenti. Secondo alcuni, ad essere protetta sarebbe una **situazione di diritto**, vale a dire una relazione giuridicamente rilevante tra il soggetto derubato e la cosa sottratta, relazione individuata nella sola *proprietà* [MAGGIORE, 927], nella *proprietà e negli altri diritti reali* [NUVOLONE, 184] oppure, con maggiore ampiezza, nella *proprietà, negli altri diritti reali e nei diritti personali di godimento*, fatta eccezione per i diritti di garanzia e le relazioni di pura custodia, ove manca l’effettivo diritto di pieno utilizzo in capo al detentore [FIANDACA, MUSCO, 52; (d) MANTOVANI, 371; per l’inclusione dei diritti di garanzia, cfr. (b) PULITANÒ, 24-25], ovvero nella *lecita situazione di godimento, attuale o potenziale, che il soggetto ha sulla cosa in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo sulle quali si svolge l’azione* [LANZI, 4]. Secondo altro indirizzo, che sembra riflettere più fedelmente il tenore letterale dell’art. 624 c.p., l’incriminazione fa invece da scudo alla relazione fattuale tra la vittima e la cosa, ad uno **stato di fatto** che si sostanzia nel *possesso* ovvero nel più esteso concetto di *detenzione* [ANTOLISEI, 398; (a) DE MARSICO, 26; (b) MANZINI, 7; (b) PEDRAZZI, 31; MARINUCCI, 542; tutela prevalente per il possesso anche per PAGLIARO, 41; per la tutela di ogni relazione di godimento con la cosa, tranne che nei rapporti fra possessore in mala fede e proprietario, cfr. (b) PECORELLA, 360].

Specie nel solco della prima impostazione, prevale l’opinione che esclude il **proprietario** dal novero dei **soggetti attivi del reato**, così negando la rilevanza del c.d. *furtum rei propriae* o *furtum possessionis*. Sono plurime le motivazioni al riguardo: a) si ammettesse il furto ad opera del proprietario, si annichilirebbe il significato di “altruità” della cosa, che diverrebbe requisito incapace di delimitare l’ambito applicativo del furto; b) fosse possibile configurare il furto *ex art. 624 c.p.* quando l’agente è integralmente proprietario della cosa, si determinerebbe una pena irragionevole a confronto con l’art. 627 c.p., che prevede una più mite cornice sanzionatoria (ora persino derubricata a sanzione pecuniaria civile) per il furto commesso dal comproprietario; c) le condotte del proprietario possono comunque integrare altri e meno gravi reati, come la sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento *ex artt. 334 comma 2 e 388 comma 3 c.p.*, ovvero l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni *ex artt. 392 e 393 c.p.*, ove il proprietario usi violenza, rispetti-

vamente, su persone o cose; d) la equiparazione sanzionatoria della condotta del proprietario a quella del “vero e proprio” ladro depotenzierebbe le funzioni general e special-preventive della pena; e) altri ordinamenti giuridici, come quello tedesco, incriminano la sottrazione del bene da parte del proprietario in maniera esplicita e, dunque, il silenzio del legislatore italiano può legittimamente intendersi secondo il brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit* [FIANDACA MUSCO, 49-50; (h) MANTOVANI, 35 ed ivi per ulteriori richiami; di recente, MEZZETTI, 63 ss.; tra coloro che riconoscono nel furto una tutela “fattuale”, cfr. ANTOLISEI, 408; *contra*, (b) PECORELLA, 347; MARINUCCI, 549]. Non sembrano esistere delimitazioni legislative, invece, per escludere il reato quando commesso dal **titolare di un diritto di godimento**: sarebbe irragionevole, d'altronde, l'impunità dell'usufruttuario, che sottrae il bene al locatario, quando il comproprietario, che sottrae cosa in parte propria – fatto evidentemente meno grave –, è sanzionato *ex art. 627 c.p.* [(d) MANTOVANI, 372, per quanto la fattispecie, come accennato, sia oggi derubricata ad illecito civile punibile in via pecuniaria, v. *infra*, § 16].

La giurisprudenza ha però ammesso il *furtum rei propriae* quando il **proprietario sottrae il bene al creditore pignoratizio** [Cass., Sez. IV, 24.1.1995, Palladio, in *Cass. pen.*, 1996, 2947] ed anche quando, estraneo ad una procedura di espropriazione, l'agente asporti dall'immobile sottoposto a pignoramento beni mobili di sua proprietà, divenuti parte integrante dell'unità pignorata *ex art. 2912 c.c.* [Cass., Sez. VI, 7.11.2006, Pranovi, in *CED*, 2007/237076]. Si è ravvisato il furto, inoltre, in caso di libretto di deposito intestato a soggetto fiduciario che se ne impossessi sottraendolo all'effettivo titolare del diritto a disporre delle somme depositate [Cass., Sez. V, 29.12.1999, Sarnella, in *CED*, 1999/215191]. Valorizzando alcuni degli spunti dottrinali sopra riferiti, è stato invece negato il furto in capo al proprietario di semilavorati che, dopo aver consegnato gli stessi ad altro soggetto per l'ulteriore finitura, al medesimo li aveva sottratti appena ultimata detta lavorazione [Cass., Sez. V, 24.10.2007, Giove, in *CED*, 2007/238292]. Più di recente, le **Sezioni Unite** hanno affermato, sia pure in via incidentale, che «certamente l'evocazione dell'altruità del bene vale ad **escludere la rilevanza penale della sottrazione della *res propria***», richiamando a conforto l'art. 627 c.p., «che punisce la sottrazione di cosa comune con una pena più lieve di quella prevista per il reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen.; e sarebbe irrazionale punire con la più severa sanzione prevista da tale ultima fattispecie una condotta sicuramente meno grave, costituita dalla sottrazione compiuta da chi ha la piena proprietà della cosa» [Cass., Sez. Un., 18.7.2013, Sciuscio, in *CED*, 2013/255975, in motivazione]. Sulle orme delle Sezioni Unite, è stata esclusa la rapina nella condotta del proprietario di un telefonino, dato in comodato, che sottragga detto bene al comodatario, contro la volontà di quest'ultimo [Cass., Sez. II, 25.11.2020, Antinori, in *CED*, 2020/280361].

La preferenza per l'impostazione “giuridica” o “fattuale” della tutela penale offerta si ripercuote anche sull'individuazione del **soggetto passivo del reato**. Per i fautori della tesi “giuridica”, può essere tale solamente il proprietario, il titolare di altro diritto reale ovvero il titolare di diritto personale di godimento sulla cosa: il ladro a sua volta derubato, pertanto, degraderebbe a mero punto di incidenza dell'azione materiale di spossessamento, giacché vittima del furto sarebbe unicamente il legittimo titolare di un diritto sulla cosa [FIANDACA MUSCO, 53; (d) MANTOVANI, 371; LANZI, 4; il ladro-derubato può pretendere solo la tutela civile possessoria anche secondo NUVOLONE, 187; di recente, anche CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, 73 ss.]. Per chi ritiene, invece, che l'azione furtiva aggredisce una relazione materiale tra un bene della vita ed il soggetto che lo possiede, turbando detto stato di fatto,

nulla osta ad offrire tutela anche a chi ha acquistato il possesso in modo illecito [(a) DE MARSICO, 25 e 114; (b) MANZINI, 11; (b) PECORELLA, 347; PAGLIARO, 42].

In punto sono intervenute le **Sezioni Unite** della Cassazione – sollecitate a decidere circa la legittimazione del responsabile dell'esercizio commerciale ove è occorsa la sottrazione, non avente qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario né formale investitura, a levare querela nella veste di persona offesa dal reato –, enunciando il seguente principio di diritto: «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella **proprietà** o nei **diritti reali e personali di godimento**, ma anche nel possesso – inteso come **relazione di fatto** che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» [Cass., Sez. Un., 18.7.2013, Sciuscio, in *CED*, 2013/255975]. Si legge in motivazione che il furto è, prima di tutto, “sottrazione”: «la spoliazione, sebbene non esprima il momento consumativo, che si compie con l'acquisizione di un autonomo possesso al di fuori della sfera di vigilanza della vittima, tratteggia il momento aggressivo, il culmine della trasgressione e del perturbamento socialmente e giuridicamente rilevante: esprime l'archetipo della condotta di fattispecie». La tutela penale si orienta, dunque, verso una relazione fattuale qualificata (c.d. possesso penalistico), intesa quale «signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore»; relazione che «si attaglia senz'altro alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene ed è perciò persona offesa, legittimata alla proposizione di querela». Assume inoltre rilievo, in quest'ottica, la «relazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che **costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro**» [così, più di recente, anche Cass., Sez. IV, 17.10.2018, Berger, in *CED*, 2019/274956].

Il Supremo Collegio riconosce, tuttavia, che «al furto non è estraneo neppure il tema delle lesioni di situazioni giuridiche oltre che meramente fattuali»: il requisito della “altruità” del bene sottratto, d'altronde, «pone in luce un importante profilo di fattispecie costituito dall'aggressione alle situazioni giuridiche che sono alle spalle del potere concreto sulle cose», individuate «nella proprietà e nei diritti reali e di obbligazione caratterizzati, rispetto al bene, dal potere di disporre, usarlo, goderlo». La conclusione è univoca: «la fattispecie protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la proprietà e le altre situazioni giuridiche» appena menzionate e «non si scorgono ragioni che impediscano di delineare plurime lesioni del bene giuridico e diversi soggetti titolari dell'interesse protetto». Quando, come nel caso esaminato, situazioni giuridiche soggettive e situazioni fattuali fanno capo a diverse persone, «**la lesione del bene giuridico è duplice: proprietario e possessore in senso penalistico sono persona offese e legittimate a proporre querela**» [così, ancora, Cass., Sez. Un., 18.7.2013, Sciuscio, in *CED*, 2013/255975, in motivazione].

Sulla traccia delle Sezioni Unite, si sono visti legittimati alla querela, anche quando non proprietari né muniti di specifica investitura, il direttore di un super-

mercato [Cass., Sez. IV, 29.1.2014, Pisani, in *CED*, 2014/259289], il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale [Cass., Sez. V, 4.12.2018, Lafleur, in *CED*, 2019/275342], il capo reparto di un supermercato, avente autonomo potere di custodia dei beni sottratti [Cass., Sez. V, Sez. V, 30.1.2018, Piricò, in *CED*, 2018/272696] e anche il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa [Cass., Sez. V, 26.9.2016, Mo-canu, in *CED*, 2016/268906].

**2.1. Fatti di modesta rilevanza economica.** – Alcune sentenze di merito e di legittimità espungono dalla rilevanza penale furti di modesta rilevanza economica, con plauso della letteratura, che intravede la possibilità di evitare condanne inutili e ligie ad una visione meramente formale dell'illecito [GROSSO, 2536].

Rammentiamo, in particolare, la ormai risalente sentenza 2.5.2000 del Tribunale di Roma, che ha prosciolto per insussistenza del fatto un imputato tratto a giudizio perché, al fine di profitto, si era impossessato di beni del valore di lire 12.000 sottraendoli dai banchi di vendita di un grande magazzino: la sentenza rimanda espressamente alla c.d. **concezione realistica del reato** [cfr. NEPPI MODONA, 1996, ed ivi per ulteriori richiami], affermando che «il fatto conforme al tipo descrittivo di un reato che non realizzi la offesa dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice non può determinare responsabilità penale», come si ricaverebbe «dall'art. 49 comma 2 c.p. che lungi dal costituire enunciazione del tentativo inidoneo, enuncia il principio di carattere generale secondo cui un fatto che secondo una valutazione a posteriori risulta inidoneo ad offendere l'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice non concreta reato» [Trib. Roma, 2.5.2000, Ostensi, in *Cass. pen.*, 2001, 2532].

La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, che l'asportazione di **minime quantità** di sabbia o di ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi, «oltre a rientrare in abitudine consuetudinaria radicate nel tempo», costituisce «condotta assolutamente inidonea a porre a rischio il bene protetto» e non legittima condanna per furto [Cass., Sez. IV, 9.4.2004, Tassone, in *CED*, 2004/228570]. La medesima Corte ha statuito che «non è configurabile il furto di fotocopia replicabile, poiché la condotta non arreca al patrimonio del soggetto passivo alcun danno patrimoniale», né può rilevare «l'uso strumentale fattone dal soggetto attivo del reato e l'utilità che questi poteva ricavarne», giacché «per integrare il delitto di furto è **necessario che il bene sottratto comporti un danno immediato** al proprietario cui viene sottratto» [Cass., Sez. IV, 25.6.2008, Arletti, in *CED*, 2008/242551].

L'oggetto della condotta criminosa, si precisa, non deve essere apprezzato per la consistenza materiale in sé e per sé, **dovento guardarsi anche alla normale destinazione d'uso** di esso. In caso di furto di etichette omaggio staccate da confezioni di pasta, esposte sui banchi di un supermercato, la Cassazione ha ritenuto corretto, pertanto, il richiamo del giudice di merito non solo al valore del pezzo di carta, in sé effimero, ma anche alla peculiare funzionalità della cosa, destinata a far conseguire al possessore l'acquisto gratuito di altro prodotto [Cass., Sez. V, 25.9.1998, Di Gioia, in *CED*, 1998/212397].